

## **ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1689 DEL 30 OTTOBRE 2023**

### **Protocollo di intesa**

**tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Aziende sanitarie regionali, gli Enti autorizzati all'adozione internazionale di cui all'articolo 39 ter della legge 184/1993, il Tribunale per i Minorenni, il Garante regionale dei diritti della persona, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e i Servizi sociali dei Comuni in materia di adozione nazionale e internazionale, corredato dalle linee guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia.**

### **PREMESSA**

Le leggi 4 maggio 1983, n. 184, ab origine "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", ora "Diritto del minore ad una famiglia", 31 dicembre 1998, n. 476, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" e 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante <<Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori>>, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", disciplinano la materia dell'adozione nazionale, internazionale e dell'affido, sottolineando le diverse e più strette relazioni tra i soggetti pubblici e privati chiamati a concorrere alla sua attuazione.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha preso atto della normativa nazionale e, prima con legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" e successivamente con la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, "Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità", all'art. 35 ha previsto di:

- sostenere le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'art. 6, co. 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;
- sostenere l'attività dei consultori familiari, in particolare delle equipe dedicate alle adozioni e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative;
- supportare le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
- promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
- promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi;
- sostenere e promuovere l'affidamento familiare, anche attraverso la sperimentazione di progetti di affido professionale.

La Regione Friuli Venezia Giulia, infine, con DGR 15 marzo 2018, n. 565, ha adottato un Protocollo di intesa in materia di adozione nazionale e internazionale con il Tribunale per i Minorenni, le Aziende sanitarie, gli Enti autorizzati di cui all'art. 39 ter della legge 184/1983 e l'Ufficio scolastico regionale al fine di garantire la costruzione di un sistema integrato di servizi per accompagnare, nel migliore modo possibile, le coppie nel loro percorso di avvicinamento all'adozione e per sostenerle, successivamente all'arrivo del minore, cercando di favorire la sua integrazione nel nuovo contesto sociale e familiare e l'equilibrato sviluppo della sua persona.

La costruzione del sistema integrato dei servizi per l'adozione è ispirata all'applicazione del principio generale di sussidiarietà in materia di adozione (come indicato nel preambolo della Convenzione fatta a L'Aja il 29 maggio

1993, all'art. 18 della Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo e nello stesso art. 1, co. 1 della legge 184/1983, come mod. dall'art. 1, co. 3, della legge 149/2001). L'applicazione di questo principio comporta che anche l'adozione, sia nazionale sia internazionale, viene a configurarsi come residuale rispetto ad altre forme di intervento a favore dell'infanzia che devono primariamente trovare risposte al diritto del minore di vivere nella sua famiglia e nel suo Paese d'origine, come ambito privilegiato di crescita e sviluppo della propria identità.

Ciò comporta anche l'impegno a sviluppare azioni rivolte alla prevenzione dell'abbandono, con lo scopo di mantenere il bambino nel proprio nucleo familiare e approntare prioritariamente misure rivolte a reintegrare il minore nella propria famiglia d'origine, attraverso l'eliminazione di ogni forma di impedimento ed ostacolo che si frappongano.

In questo senso, si intende che ogni soggetto del sistema integrato dei Servizi pubblici e privati, per quanto di propria competenza, concorre a formare una corretta cultura dell'adozione e della solidarietà.

La necessità di procedere all'aggiornamento del presente Protocollo e delle Linee guida in materia di adozione nasce dall'esigenza di tener conto dell'evoluzione e dei cambiamenti significativi avvenuti, sia nel nostro Paese che nei Paesi di origine dei minori adottati, cambiamenti che hanno caratterizzato non solo l'ambito strettamente giuridico, ma anche quello politico, sociale ed economico.

Come sottolineato anche dalle "Nuove Linee guida per gli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale", redatto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) nell'ottobre del 2021, la crisi che ha attraversato il settore dell'adozione nell'ultimo decennio e che si è ulteriormente aggravata per effetto della pandemia che ha colpito progressivamente tutti i Paesi, richiede interventi urgenti.

Diventa, quindi, quanto mai opportuno che tutti i soggetti coinvolti, ognuno per la propria competenza e specificità, accompagnino, valorizzino e sostengano la coppia, il minore adottato e la famiglia adottiva, in tutto il percorso adottivo, anche nelle possibili "fasi di crisi", al fine di garantire una risposta complessiva caratterizzata da unitarietà, coerenza, continuità, omogeneità, flessibilità, partecipazione, trasparenza e alta integrazione.

Dall'esperienza maturata in questi anni, relativa all'applicazione del Protocollo e dalle Linee guida, è emersa la necessità e l'opportunità di aggiornare alcuni contenuti disciplinati dagli stessi, in primo luogo allargando i soggetti interessati al percorso adottivo, prevedendo l'inserimento della figura del Garante regionale dei diritti della persona e dei Servizi sociali dei Comuni.

## **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 PROCEDIMENTO ADOTTIVO**

Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/1983 e successive modifiche, può essere suddiviso in cinque fasi distinte e successive, così come condiviso dal Tavolo di coordinamento regionale e descritto nelle nuove "Linee guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia", parte integrante e sostanziale del suddetto protocollo.

Le fasi individuate sono le seguenti:

- Fase 1. L'informazione e la formazione
- Fase 2. L'iter adottivo: presentazione della domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni, valutazione (studio coppia) e, in caso di adozione internazionale, decreto di idoneità
- Fase 3. Il conferimento dell'incarico all'Ente autorizzato nell'adozione internazionale e tempo dell'attesa nell'adozione nazionale e internazionale
- Fase 4. L'incontro con il bambino/la bambina e l'adozione
- Fase 5. Il post adozione

## **ART. 2 IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI**

Quanto sopra premesso, considerato che occorre rinnovare gli accordi precedentemente vigenti, in un'ottica di solidarietà e sussidiarietà, le Parti si impegnano a:

- promuovere e sostenere la cultura dell'adozione, come cultura dell'accoglienza, secondo i principi di sussidiarietà e di superiore interesse del minore, garantendo un coordinamento degli interventi, al fine di potenziare e qualificare la rete integrata di servizi e svolgere un'efficace azione di accompagnamento e sostegno per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale;
- collaborare al fine di sostenere la protezione dell'infanzia, di prevenire l'abbandono dei minori;
- applicare le Linee guida regionali per l'adozione nazionale e internazionale allegate e facenti parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le quali definiscono le competenze dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo.

**La Regione** si impegna a:

- svolgere in materia di adozione compiti di indirizzo, coordinamento e verifica attraverso specifici atti, quali linee guida, protocolli, regolamenti e azioni mirate al raccordo con i soggetti coinvolti nel percorso adottivo;
- promuovere l'attuazione e monitorare l'applicazione delle Linee guida sull'adozione nazionale e internazionale attraverso la convocazione periodica, almeno tre volte all'anno, del Tavolo di coordinamento regionale adozioni;
- promuovere lo scambio e la riflessione tra tutti i soggetti coinvolti al fine di qualificare gli interventi e i servizi nell'accompagnamento alle diverse fasi all'adozione, con particolare riguardo all'attesa, al post adozione e nelle "fasi di crisi";
- promuovere e favorire il dialogo tra Servizi socio-sanitari territoriali e Tribunale per i Minorenni in merito all'omogeneità e alle modalità di realizzazione del percorso di indagine psicosociale e la esaustività/appropriatezza delle informazioni contenute nelle relazioni, al fine di perseguire la consequenzialità e congruità del parere finale/valutazione finale;
- promuovere e realizzare attività di aggiornamento e di formazione permanente per gli operatori dei servizi sociosanitari e della scuola impegnati nel percorso adottivo, aperte a tutti i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, in relazione a tutte le fasi del procedimento adottivo;
- qualificare e mantenere aggiornato, in un'ottica di forte integrazione delle politiche, il tema dell'adozione nazionale ed internazionale, collegato all'ambito più generale della programmazione socio-sanitaria, nonché alle tematiche della prevenzione dell'abbandono e dell'integrazione scolastica dei bambini;
- promuovere una rete di solidarietà in tema di adozione, prevedendo anche il coinvolgimento di tutti quegli enti del terzo settore che possano offrire, a livello locale, sostegni validi per l'inclusione del minore adottato e il supporto alla famiglia adottiva (associazioni di famiglie, centri famiglia...);
- curare l'aggiornamento del sito web regionale alla voce "adozioni", rendendo disponibile il calendario relativo alle iniziative in materia di adozione nazionale e internazionale proposte dai firmatari del presente Protocollo, in particolare dalle Aziende sanitarie e dagli Enti autorizzati, inviati alla Direzione regionale salute, politiche sociali e disabilità;
- promuovere attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

**Il Garante regionale dei diritti della persona** s'impegna a:

- operare, nell'ambito della propria funzione, a tutela del superiore interesse del minore, previsto all'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- applicare il presente Protocollo e le relative Linee guida;
- partecipare agli incontri del Tavolo di coordinamento regionale, almeno tre volte all'anno e in ogni occasione in cui venga riscontrata la necessità, al fine di garantire un costante monitoraggio e miglioramento del processo a beneficio dei minori e delle rispettive famiglie adottive, anche a fronte di cambiamenti legislativi, organizzativi e gestionali;
- pubblicare nel proprio sito web il presente Protocollo e le Linee guida, oltre ad altro eventuale materiale informativo ritenuto di interesse;
- partecipare alle iniziative formative rivolte ai sottoscrittori del presente Protocollo organizzate a livello territoriale o regionale;
- promuovere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà;
- collaborare alla conoscenza e diffusione di eventuali esperienze virtuose e buone pratiche;
- collaborare per eventuali studi di follow up sul tema dell'adozione.

**Il Tribunale per i Minorenni** si impegna a:

- applicare il presente Protocollo e le relative Linee guida;
- partecipare agli incontri del Tavolo di coordinamento regionale, almeno tre volte all'anno e in ogni occasione in cui venga riscontrata la necessità, al fine di garantire un costante monitoraggio e miglioramento del processo a beneficio dei minori e delle rispettive famiglie adottive, anche a fronte di cambiamenti legislativi, organizzativi e gestionali;
- promuovere e/o partecipare ad iniziative di interlocuzione e formazione, condivise con l'equipe adozioni dei consultori familiari, finalizzate ad armonizzare le prassi in essere, relative alla valutazione dei progetti adottivi degli aspiranti genitori;
- collaborare per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up;
- pubblicare nel proprio sito web il presente Protocollo e le Linee guida, curando l'aggiornamento in materia di adozione nazionale e internazionale.

**Le Aziende sanitarie attraverso le équipe adozioni presso i consultori familiari** si impegnano a:

- applicare il presente Protocollo e le relative Linee guida;
- partecipare agli incontri del Tavolo di coordinamento regionale, almeno tre volte all'anno e in ogni occasione in cui venga riscontrata la necessità, al fine di garantire un costante monitoraggio e miglioramento del processo a beneficio dei minori e delle rispettive famiglie adottive, anche a fronte di cambiamenti legislativi, organizzativi e gestionali;
- concordare, in accordo con gli Enti Autorizzati, il calendario regionale degli incontri di informazione e formazione;
- realizzare corsi informativi/formativi, con operatori/formatori esperti in grado di illustrare l'esperienza complessiva dell'adozione internazionale;
- diffondere e rendere disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi, i siti aziendali e la Regione;
- collaborare con i Servizi sociali dei Comuni, l'Ufficio scolastico regionale e i diversi istituti comprensivi scolastici per garantire l'inclusione del minore adottato e il supporto alla famiglia, con particolare attenzione alle possibili fasi di crisi;
- partecipare alle iniziative formative rivolte ai sottoscrittori del presente Protocollo, organizzate a livello territoriale o regionale e collaborare con la rete dei servizi territoriali alla predisposizione di incontri con le agenzie educative e scolastiche ai fini di favorire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini adottati, agevolando forme flessibili di inserimento. Tale collaborazione potrà riguardare anche l'organizzazione di momenti formativi comuni in materia di adozione rivolti agli insegnanti;

- collaborare per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

**Gli Enti autorizzati alle adozioni internazionali** si impegnano a:

- applicare il presente Protocollo e le relative Linee guida;
- partecipare agli incontri del Tavolo di coordinamento regionale, almeno tre volte all'anno e in ogni occasione in cui venga riscontrata la necessità, al fine di garantire un costante monitoraggio e miglioramento del processo a beneficio dei minori e delle rispettive famiglie adottive, anche a fronte di cambiamenti legislativi, organizzativi e gestionali;
- realizzare in accordo con le Aziende sanitarie il calendario regionale degli incontri di informazione e formazione;
- partecipare alla realizzazione dei corsi formativi, nei moduli/incontri condivisi e in raccordo con le Aziende sanitarie, individuando, tra i loro operatori, formatori esperti in grado di illustrare l'esperienza complessiva dell'adozione internazionale;
- collaborare con le equipe adozioni dei consultori familiari e gli altri soggetti impegnati a livello territoriale per realizzare attività di supporto e sostegno psicosociale alle coppie sia nella fase dell'attesa che nella fase del post adozione;
- collaborare alla promozione di momenti formativi per i coniugi dopo il conseguimento dell'idoneità e nel periodo post-adottivo;
- diffondere e rendere disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e i siti;
- partecipare alle iniziative formative rivolte ai sottoscrittori del presente Protocollo organizzate a livello territoriale o regionale e collaborare con la rete dei servizi territoriali alla predisposizione di incontri con le agenzie educative e scolastiche ai fini di favorire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini adottati, agevolando forme flessibili e posticipate di inserimento. Tale collaborazione potrà riguardare anche l'organizzazione di momenti formativi comuni in materia di adozione rivolti agli insegnanti;
- collaborare per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

**L'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia** si impegna a:

- divulgare il presente Protocollo e le relative Linee guida;
- partecipare agli incontri del Tavolo di coordinamento regionale, almeno tre volte all'anno e in ogni occasione in cui venga riscontrata la necessità, al fine di promuovere il miglioramento del processo a beneficio dei minori e delle rispettive famiglie adottive, anche a fronte di cambiamenti legislativi, organizzativi e gestionali;
- sostenere le attività e gli interventi in materia di successo formativo e inclusione scolastica dei minori adottati;
- diffondere le "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023", emanate dal Ministro dell'istruzione e del merito con atto prot. AOOGABMI n. 5 del 28.03.2023;
- progettare e organizzare iniziative di sensibilizzazione, preparazione e aggiornamento per insegnanti in materia di adozione (su specifici obiettivi individuati) condivise anche con i firmatari del presente Protocollo;
- diffondere le iniziative, progettate congiuntamente con il Tavolo di coordinamento regionale, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del FVG;
- promuovere nelle scuole la definizione di protocolli volti a definire procedure e comportamenti da assumere per garantire la piena inclusione scolastica dell'alunno adottato;
- collaborare alla conoscenza e diffusione dei percorsi personalizzati e delle buone pratiche educative realizzate dalle scuole;

**I Servizi sociali dei Comuni** si impegnano a:

- applicare il presente Protocollo e le relative Linee guida;

- partecipare agli incontri del Tavolo di coordinamento regionale, almeno tre volte all'anno e in ogni occasione in cui venga riscontrata la necessità, al fine di garantire un costante monitoraggio e miglioramento del processo a beneficio dei minori e delle rispettive famiglie adottive, anche a fronte di cambiamenti legislativi, organizzativi e gestionali;
- collaborare, per le parti di competenza, con i consultori familiari e gli Enti autorizzati nelle diverse fasi e tipologie dell'adozione, con particolare riguardo agli aspetti dell'inclusione sociale e scolastica del minore;
- partecipare alle iniziative formative rivolte ai sottoscrittori del presente Protocollo organizzate a livello territoriale o regionale e collaborare con la rete dei servizi territoriali alla predisposizione di incontri con le agenzie educative e scolastiche ai fini di favorire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini adottati, agevolando forme flessibili e posticipate di inserimento. Tale collaborazione potrà riguardare anche l'organizzazione di momenti formativi comuni in materia di adozione rivolti agli insegnanti;
- collaborare per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

### **ART. 3 TAVOLO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER L'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE**

In continuità, pertanto, con il Protocollo precedente, che istituiva il Tavolo di coordinamento regionale in materia di adozione nazionale ed internazionale, la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a mantenere attivo il Tavolo e a garantire con i soggetti firmatari incontri periodici, almeno tre volte l'anno.

Altresì il Tavolo prosegue nelle iniziative di approfondimento, studio, confronto e interlocuzione con organismi e soggetti istituzionali preposti alla tutela di minori, sia pubblici che privati, a livello nazionale ed internazionale.

Il Tavolo, tenuto conto della specifica competenza dei suoi componenti, si configura come una risorsa a disposizione delle istituzioni per valutazioni e consultazioni in tema di tutela dei minori.

La convocazione di tale Tavolo, a cura della Regione, coinvolgerà di volta in volta i soggetti competenti rispetto alle tematiche trattate.

Possono collaborare al Tavolo di coordinamento regionale altri soggetti del Terzo settore e dell'associazionismo familiare che possono mettere a disposizione il proprio patrimonio esperienziale in ordine al tema dell'adozione.

### **ART. 4 CONDIZIONI DI ADESIONE**

Aderiscono al presente protocollo oltre ai soggetti pubblici o rappresentativi di soggetti pubblici gli Enti autorizzati all'adozione internazionale di cui all'art. 39, co. 1, lett. c), della legge 476/1998, iscritti all'Albo nazionale, tenuto dalla CAI e autorizzati a ricevere incarico da coniugi del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto disposto dalle norme statali in materia vigenti al momento dell'adesione ed aventi una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

La cancellazione di un Ente autorizzato dall'Albo nazionale o la perdita dei requisiti per ricevere incarico da coniugi residenti in Friuli Venezia Giulia comportano la decadenza dall'adesione al presente Protocollo.

### **ART. 5 DURATA**

Il presente Protocollo ha validità di 5 anni dalla data di sottoscrizione. Rimane comunque in vigore fino alla stipula del Protocollo successivo

Enti firmatari del presente protocollo:

Regione Autonoma Friuli Venezia

Tribunale per i Minorenni di Trieste

Garante regionale dei diritti della persona,

Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale

Enti autorizzati alle adozioni internazionali

Servizi Sociali dei Comuni (SSC)

Ufficio scolastico regionale

**Linee guida per  
l'adozione  
nazionale e  
internazionale in  
Friuli Venezia  
Giulia**



## **Indice**

1. La normativa di riferimento
2. La promozione della cultura dell'accoglienza del minore
3. Il percorso dell'adozione nazionale e internazionale
  - 3.1. FASE 1 – L'informazione e la formazione
  - 3.2. FASE 2 – L'iter adottivo: presentazione della domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni, valutazione (studio di coppia) per l'adozione nazionale e internazionale e decreto di idoneità all'adozione internazionale
  - 3.3. FASE 3 – Il conferimento dell'incarico all'ente autorizzato nell'adozione internazionale e tempo dell'attesa nell'adozione nazionale e internazionale
  - 3.4. FASE 4 - L'abbinamento e l'adozione
  - 3.5. FASE 5 - Il post adozione

## 1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'adozione, come attualmente intesa, è l'istituto che consente ai minori in stato di abbandono di accedere a una famiglia in grado di prendersi cura dei loro interessi e del loro futuro, garantendo un ambiente protettivo e supportante per sviluppare al meglio la loro personalità.

Nell'ordinamento italiano, la disciplina sull'adozione presenta un panorama ampio e variegato che si è sviluppato con una serie di innesti normativi, nonché interventi della Corte costituzionale. In particolare:

a) la legge 5 giugno 1967, n. 431 sull'adozione speciale, che già prevedeva l'istituto dell'affidamento preadottivo e una disciplina della revocazione dell'adozione, ma manteneva ancora una concezione "privatistica" nel senso di prevedere la possibilità per la coppia adottiva di chiedere l'adozione di un determinato minore;

b) la legge 4 maggio 1983, n. 184 che ha ridisciplinato l'adozione dei minori, definita adozione piena o legittimante, abrogando l'adozione speciale e dando una prima disciplina sull'adozione internazionale e l'adozione in casi particolari;

c) la legge 31 dicembre 1998, n. 476, con la quale si è ratificata la Convenzione de L'Aja riformando la disciplina sull'adozione internazionale per renderla conforme alla Convenzione, disciplinando il ruolo degli enti autorizzati e il ruolo della Commissione adozioni internazionali (CAI);

d) la legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha riformato profondamente la disciplina processuale (eliminando la fase dell'opposizione, aumentando le garanzie processuali) e ha dato una prima disciplina alla cosiddetta ricerca delle origini;

e) la legge 10 dicembre 2012, n. 219 (la riforma sullo status filiationis) e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con i quali, oltre a uniformare la terminologia della legge 184/1983 all'istituto della responsabilità genitoriale e alla parificazione tra figli nati nel matrimonio e al di fuori di esso, è stato ridefinito il concetto di parentela di cui all'art. 74 del codice civile, peraltro lasciando scoperta la posizione del minore adottato ex art. 44, della legge 184/1983 (adozione in casi particolari);

f) la legge 19 ottobre 2015, n. 173, sulla continuità affettiva dei bambini in affidamento familiare la quale, emendando l'art. 4 della legge 184/1983, oltre a incentivare i giudici nel considerare la famiglia affidataria quale successiva famiglia adottiva, prevede il mantenimento di rapporti tra ex famiglia affidataria e minore, se questo faccia poi ritorno nella famiglia d'origine o sia affidato ad una nuova famiglia o sia adottato da un'altra famiglia. Quest'ultima disposizione non è stata toccata, nel suo nucleo essenziale, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, c.d. riforma Cartabia, in vigore dal 30 giugno 2023), che ha invece innovato l'istituto dell'affidamento al servizio sociale, introducendo il successivo art. 5-bis, contenente una specifica indicazione di presupposti, limiti e modalità operative. Quanto al resto, la disciplina dell'adozione nazionale ed internazionale prevista dalla legge 184/1983, non è stata interessata dal citato d.lgs. 149/2022 che, infatti, nell'introdurre nuove regole processuali per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attribuiti

alla competenza del Tribunale ordinario, del Giudice tutelare e del Tribunale per i Minorenni, ha escluso espressamente dall'ambito di applicazione del nuovo rito i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità e i procedimenti di adozione di minori di età (v. nuovo art. 473 bis del codice di procedura civile).

Accanto a questi interventi legislativi a livello nazionale, l'Italia ha aderito, nel corso degli anni, a numerose convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e quella de L'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione tra Stati in materia di adozione internazionale, ratificata poi con la legge 476/1998.

In attuazione delle disposizioni contenute nella Convenzione de L'Aja del 1993, inoltre, con il DPR 1 dicembre 1999, n. 492, è stata istituita la CAI, quale autorità centrale designata per lo Stato italiano a norma della Convenzione stessa, cui sono state attribuite numerose funzioni (DPR 8 giugno 2007, n. 108, di riordino della CAI).

La CAI ha adottato con delibera 1 marzo 2005, n. 3/2005/SG le "Linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri" provenienti da altri Paesi, al fine di armonizzare in un unico documento le disposizioni all'epoca vigenti con quelle, parimenti stringenti, emerse nella prassi. Ad ottobre 2021 sono state pubblicate le "Nuove Linee guida per gli Enti Autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale" tenuto conto dell'evoluzione e dei significativi cambiamenti medio-tempore intervenuti sia in Italia che nei Paesi di origine dei minori adottati.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha preso atto della normativa nazionale e, prima con legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 e successivamente con la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, "Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità", all'art. 35 ha previsto di:

- sostenere le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'art. 6, co. 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;
- sostenere l'attività dei Consultori familiari, in particolare delle équipe dedicate alle adozioni e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative;
- supportare le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
- promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
- promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi;
- sostenere e promuovere l'affidamento familiare, anche attraverso la sperimentazione di progetti di affidamento professionale.

La Regione ha adottato, con DGR 15 marzo 2018, n. 565, il "Protocollo d'intesa e le Linee guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia", risultato tangibile di un lavoro congiunto tra istituzioni, servizi ed enti autorizzati all'adozione per offrire strumenti operativi e conoscenze condivise.

Per quanto riguarda il mondo della scuola, il 18 dicembre 2014, il Ministero dell'istruzione ha adottato le prime "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio agli alunni adottati" con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche indicazioni e linee programmatiche per favorire l'inserimento e il benessere dei minori adottati, sin dalle prime fasi di ingresso nelle sezioni/classi.

A distanza di quasi 10 anni dall'adozione delle Linee guida, la presenza di alunni e alunne adottati nelle scuole italiane è aumentata significativamente e ciò ha portato alla necessità di una revisione del documento da parte del Ministero stesso. Il 28 marzo 2023, con atto prot. AOOGABMI n. 5, sono state emanate le nuove "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023".

## **2. LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA DEL MINORE**

La norma sull'adozione e l'affido afferma che "il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia: [...]. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione" (art. 1 della legge 184/1983, come modificata dalla 149/2001).

Il bambino, quindi, è il principale soggetto nell'adozione sia nazionale che internazionale ed intorno a lui ruotano tutte le scelte che devono garantire il suo principale interesse, dando, quindi, risposte adeguate ai suoi "bisogni irrinunciabili" di sviluppo, di relazioni, di accudimento e di protezione.

Le coppie che intraprendono un percorso adottivo aprono uno spazio interno alla coppia stessa accettando una diversa generatività e rendendosi disponibili all'accoglienza di un minore con le sue origini e la sua storia pregressa.

Considerato che prima di giungere alla dichiarazione di adottabilità di un minore è necessario percorrere tutte le strade possibili per garantirgli la permanenza nella propria famiglia d'origine e, nello stesso tempo, per garantire una diffusa sensibilizzazione e informazione/formazione alla comunità sul tema dell'accoglienza ai minori, nelle sue possibili accezioni (affido leggero, affido tradizionale...adozione), è quanto mai opportuno che tutti coloro, (servizi, enti del terzo settore, amministratori) che in vario modo si occupano di minori, si impegnino ad assicurare il benessere di questi ultimi e la diffusione della cultura dell'accoglienza mettendo al centro i diritti dei bambini e delle bambine.

Pertanto, tutti i soggetti presenti nel percorso adottivo descritto in queste Linee guida sono attivamente coinvolti a:

- a) promuovere la cultura dell'accoglienza in tutte le possibili declinazioni;
- b) sostenere il prendersi cura, dove i diversi soggetti sono reciprocamente interconnessi e corresponsabili della promozione e tutela della salute intesa come benessere integrale della persona di minore età;
- c) valorizzare il ruolo delle comunità educanti e delle reti di solidarietà territoriale;
- d) tutelare e sostenere i soggetti più vulnerabili;
- e) promuovere la responsabilità e la partecipazione delle persone di minore età in una logica di ascolto, valorizzazione, creatività e recupero di senso.

Le finalità sopraindicate possono essere perseguite attraverso la realizzazione di interventi quali ad esempio:

- presenza nei diversi siti istituzionali delle informazioni relative all'accoglienza e all'adozione;
- partecipazione a momenti di sensibilizzazione/informazione condivisi destinati alle comunità territoriali;
- attivazione nelle diverse comunità educanti di gruppi d'interesse sulle tematiche dell'accoglienza, condividendo obiettivi comuni che si arricchiscono dei contenuti specifici di ogni portatore d'interesse;
- pianificazione/programmazione di progetti dedicati ai diritti dei minori.

In particolare, il **Garante regionale dei diritti della persona**, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, previste espressamente dalla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale) e s.m.i. e, soprattutto, delle funzioni contemplate dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8, nell'ottica di garantire il superiore interesse del minore, di cui all'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si impegna a:

- partecipare alla pianificazione/programmazione di progetti rivolti ai minori, all'interno del Tavolo di coordinamento regionale di lavoro all'uopo predisposto;
- informare e sensibilizzare, con le modalità ritenute più opportune, sulle tematiche dell'accoglienza, dell'affido, dell'adozione;
- collaborare al fine di promuovere azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;
- collaborare al fine di promuovere eventuali attività di formazione/aggiornamento per gli operatori sociali, sanitari ed educativi impegnati nel percorso adottivo, aperte ai firmatari del presente Protocollo;
- collaborare al fine di stimolare l'implementazione dei Servizi operanti nei percorsi riferiti all'adozione, per sostenere i nuclei familiari e contrastarne i fallimenti, soprattutto nell'età adolescenziale, nonché il contenimento delle tempistiche per gli abbinamenti;
- collaborare alla divulgazione sul territorio di eventuali esperienze virtuose e buone pratiche emergenti, anche tramite l'eventuale redazione di un numero speciale della pubblicazione "Quaderni dei Diritti" e comunque attraverso il sito Internet istituzionale, ferma restando la possibilità di avvalersi di ulteriori forme di comunicazione;
- proseguire nel dare evidenza, tra gli altri, ai dati riferiti all'adozione e ai fallimenti adottivi, qualora messi a disposizione dalla Direzione centrale regionale competente in materia, all'interno della relazione di cui all'art. 13 della legge regionale 9/2014.

### 3. IL PERCORSO DELL'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/1983 e successive modifiche, può essere suddiviso in cinque fasi distinte e successive, così come condiviso dal Tavolo di coordinamento regionale e descritto nelle presenti Linee guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia.

Tale percorso si inserisce all'interno di un processo più ampio di sviluppo della cultura dell'accoglienza, nelle sue diverse declinazioni finalizzate al principale interesse e benessere dei minori.

Le fasi individuate sono le seguenti:

- Fase 1. L'informazione e la formazione;
- Fase 2. L'iter adottivo: presentazione della domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni, valutazione (studio coppia) e, in caso di adozione internazionale, decreto di idoneità;
- Fase 3. Il conferimento dell'incarico all'Ente autorizzato nell'adozione internazionale e tempo dell'attesa nell'adozione nazionale e internazionale;
- Fase 4. L'incontro con il bambino/la bambina e l'adozione;
- Fase 5. Il post adozione.

#### 3.1 FASE 1- L'informazione e la formazione

L'**informazione** è finalizzata a dotare le coppie di elementi conoscitivi di base sui soggetti istituzionali/Enti competenti nell'iter adottivo, sia per l'adozione nazionale che per l'adozione internazionale. L'informazione prevede quindi la conoscenza delle prassi e procedure in essere, messe in campo dai diversi soggetti/Enti istituzionali pubblici e privati, coinvolti nell'iter adottivo.

Si tratta, quindi, di informare le coppie:

- sul significato dell'adozione e sul diritto di ogni minore ad una famiglia;
- sull'iter procedurale dell'adozione, sui requisiti necessari e sui tempi;
- sulle procedure da seguire con gli enti autorizzati e con i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja in caso di adozione internazionale;
- sui diritti che ne conseguono a favore dei minori adottati e delle loro famiglie, in termini di riconoscimenti e agevolazioni.

La **formazione** sull'adozione è finalizzata alla sensibilizzazione delle coppie aspiranti all'adozione riguardo alle possibili realtà di vita di minori in situazione di abbandono e in stato di adottabilità; permette di entrare nel merito del percorso adottivo, approfondendone le caratteristiche, acquisendo gli elementi riguardo allo stato psicofisico, emotivo e sociale di un minore in condizione di adottabilità, orientando la coppia sui significati e le complessità legate alla scelta adottiva.

La formazione delle coppie aspiranti è volta, quindi, a riconoscere che i bambini in stato di adottabilità, anche precoce:

- sono portatori di una loro storia legata al fatto di essere stati generati da un'altra coppia che non è stata in grado di prendersi cura di loro;
- in particolare nell'adozione internazionale, hanno caratteristiche specifiche culturali e somatiche del Paese di origine di appartenenza;

- hanno dovuto subire il trauma dell'abbandono da parte dei genitori e, se stranieri, la separazione dal proprio Paese di origine e dalla cultura di appartenenza;
- hanno vissuto l'assenza di una figura di accudimento costante che può aver determinato trascuratezza fisica e psicologica, scarse stimolazioni socio-ambientali determinando ferite non facilmente rimarginabili.

Nello specifico, la formazione promuove/stimola la riflessione sulle proprie risorse e sulle capacità genitoriali e sulla complessità dei bisogni dei bambini in stato di adottabilità, finalizzata alla maturazione di una decisione consapevole, in merito alla scelta tra intraprendere o rinunciare al percorso per diventare genitore adottivo.

I corsi di formazione per l'adozione nazionale e internazionale sono organizzati e gestiti dai Consulenti familiari delle Aziende sanitarie presso le loro sedi e svolti in collaborazione con gli Enti autorizzati firmatari del Protocollo per quanto attiene l'adozione internazionale.

Tale attività formativa prevede preferibilmente, di prassi, da un minimo di 12 ore ad un massimo di 15 ore, da svolgersi in un arco temporale non superiore ai due mesi. Detti incontri devono coinvolgere, preferibilmente, da un minimo di 4 coppie ad un massimo di 10 e devono essere gestiti da almeno due professionisti del Consulenti familiari esperti in materia.

Tale percorso al suo interno prevede la progettazione e realizzazione, di norma, di due incontri, della durata di 3-6 ore, con almeno due Enti autorizzati firmatari del Protocollo, preferibilmente a rotazione.

I corsi devono essere organizzati con attenzione ad una riduzione dei tempi di attesa, prevedendo un coordinamento dei Consulenti familiari della Regione, anche relativamente alla loro calendarizzazione.

Gli strumenti utilizzati nell'attività formativa sono i seguenti: presentazioni di contenuti tematici, attivazione del gruppo dei partecipanti, utilizzo di audiovisivi, altri materiali stimolo e consegna di materiale divulgativo. Può essere prevista la partecipazione di famiglie adottive.

Per rendere maggiormente fruibile e accessibile l'informazione e la formazione alle aspiranti coppie adottive, i diversi attori coinvolti in questa fase si impegnano a:

- a) garantire un'informazione disponibile, diffusa, precisa (es. dépliant, opuscoli, siti internet, ecc.) sulle pagine istituzionali e su eventuali canali social con link dedicati;
- b) promuovere un coordinamento tra Enti autorizzati e servizi coinvolti condividendo contenuti e modalità organizzative e una calendarizzazione degli incontri al fine di favorire una maggiore opportunità di partecipazione delle coppie.

### **Soggetti e compiti**

Sono coinvolti nella fase di informazione e formazione tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di adozioni, in particolare i Consulenti familiari (di seguito anche CF)/équipe adozioni delle Aziende sanitarie, gli Enti autorizzati (di seguito anche EA), il Tribunale per i Minorenni (di seguito anche TM) e i Servizi Sociali dei Comuni (di seguito anche SSC), nel rispetto dei diversi ruoli e mandati istituzionali.

### **Consulenti familiari /équipe adozioni:**

- svolgono una funzione di prima accoglienza delle coppie aspiranti all'adozione, fornendo informazioni sulle peculiarità dei due percorsi di adozione nazionale e internazionale e sulle relative procedure;
- informano e sensibilizzano la coppia sulle caratteristiche di disponibilità imprescindibili per l'accoglienza dei minori in stato di abbandono/adottabilità;
- attivano e gestiscono percorsi di formazione delle coppie aspiranti all'adozione, secondo le modalità e

i contenuti di seguito indicati.

- **I principi etici dell'adozione nazionale e internazionale:** i principi etici dell'adozione (sussidiarietà, accoglienza) nello scenario attuale rispetto all'evoluzione culturale, sociale e alla legislazione vigente.
- **Il percorso adottivo: gli attori coinvolti nell'adozione nazionale e internazionale.** Presentazione delle fasi del percorso adottivo e delle istituzioni coinvolte, con definizione dei rispettivi ruoli e funzioni relativamente ai percorsi nazionale e internazionale con le loro peculiarità.
- **La realtà e le problematiche dei minori che vanno in adozione.** Sensibilizzazione all'apertura alle varie forme di accoglienza e solidarietà nei confronti dei minori in stato di adottabilità. Caratteristiche del minore con le difficoltà legate al trauma dell'abbandono e dell'eventuale istituzionalizzazione. Aspetti sanitari, sociali, educativi e culturali, legati alle varie fasi della vita del minore. Possibilità di adozione di uno o più fratelli o di minori con problematiche sanitarie.
- **La genitorialità biologica e quella adottiva.** Si riflette su generatività di coppia, infertilità, motivazione all'adozione, aspettative e bisogni della coppia adottiva, progetto adottivo, passaggio dal bambino ideale al bambino reale, trasformazione delle dinamiche all'interno della coppia e con le rispettive famiglie di origine, accoglienza della diversità etnico-culturale del bambino, adattamento delle relazioni familiari della coppia adottiva.

#### Gli Enti autorizzati:

- nel caso di primo contatto di coppie aspiranti all'adozione internazionale, forniscono informazioni sull'adozione e indirizzano le coppie ai Consulenti familiari di competenza;
  - partecipano ai percorsi di formazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale organizzati dai Consulenti familiari, secondo i contenuti di seguito indicati.
- 
- **Le specificità dell'adozione internazionale:** il ruolo, le funzioni, gli strumenti e le modalità operative degli Enti autorizzati, nonché la presentazione della Commissione Adozioni Internazionale (CAI);
  - **Le caratteristiche complessive e le specificità nei diversi Paesi o macro-aree in cui si realizza il percorso adottivo internazionale:** l'approfondimento su tempi e modalità di abbinamento, numero dei viaggi, tempo di permanenza nel Paese estero, età dei bambini, bambini con "bisogni speciali", caratteristiche richieste alle coppie, caratteristiche socio-culturali generali dei vari Paesi, ecc...

#### Il Tribunale per i Minorenni:

- fornisce informazioni (anche attraverso il proprio sito web) sugli aspetti giuridici e sul procedimento di presentazione delle domande per l'adozione nazionale e internazionale, sulle caratteristiche dei due percorsi e sulle relative procedure;
- indirizza le coppie interessate ai CF delle Aziende sanitarie che realizzano il percorso formativo sull'adozione, in collaborazione con gli EA regionali nel caso di adozione internazionale.

#### I Servizi sociali dei Comuni:

- realizzano attività di sensibilizzazione e di informazione per una cultura condivisa dell'accoglienza, anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel percorso adottivo;
- nel caso di primo contatto di coppie aspiranti all'adozione, forniscono informazioni generali sull'adozione e indirizzano le coppie ai CF di competenza.



### **3.2 FASE 2 – L'iter adottivo: presentazione della domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni, valutazione (studio di coppia), per l'adozione nazionale e internazionale e decreto di idoneità all'adozione internazionale.**

Con la presentazione della domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni inizia ufficialmente l'iter adottivo.

La coppia può presentare la domanda di disponibilità per l'adozione nazionale, per l'adozione internazionale o per entrambe presso il TM di Trieste, competente territorialmente per il distretto del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale. La domanda per l'adozione nazionale può essere presentata anche presso altri TM del territorio nazionale. Ha valenza triennale.

Dalla presentazione della domanda/delle domande si avvia l'attività di valutazione da parte dei CF (studio di coppia), che termina con la stesura di una relazione psicosociale e sui requisiti relativi alla genitorialità adottiva.

Tale relazione viene inviata al TM e consegnata alla coppia con cui precedentemente sono stati condivisi i relativi contenuti.

Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione dei CF, sente in udienza la coppia aspirante, effettuando eventuali approfondimenti sulle motivazioni adottive.

Per l'adozione nazionale inserisce la coppia in un database di famiglie disponibili; per l'adozione internazionale si pronuncia sulla dichiarazione di idoneità/non idoneità adottiva attraverso decreto motivato attestante la sussistenza o meno dei requisiti per l'adozione.

#### **Soggetti e compiti**

##### **Il Tribunale per i Minorenni:**

- accoglie la domanda di adozione nazionale e/o internazionale e indirizza le coppie che hanno presentato la domanda/le domande ai CF incaricati per la valutazione (studio di coppia);
- acquisisce la relazione trasmessa dai CF successivamente al completamento dello studio di coppia;
- approfondisce e valuta per l'adozione nazionale, la sussistenza di requisiti per una genitorialità adottiva, in base alla relazione trasmessa dai CF e tramite udienza della coppia stessa;
- inserisce il nominativo e i dati della coppia che ha presentato domanda di adozione nazionale, previa valutazione, in un database informatico per gli abbinamenti adottivi, fruibile unicamente dal Tribunale per i Minorenni di Trieste;
- fornisce informazioni, su richiesta delle coppie aspiranti all'adozione nazionale, sul sistema di abbinamento in uso presso il TM di Trieste;
- nel caso dell'adozione internazionale, effettua approfondimenti sulle motivazioni adottive degli aspiranti genitori, tramite udienza di un giudice delegato, si pronuncia con la dichiarazione di idoneità adottiva attraverso un decreto autorizzativo per l'adozione internazionale di uno o più minori e ne trasmette l'esito al competente CF, alla coppia, alla CAI e all'Ente autorizzato, se già indicato dagli aspiranti all'adozione;
- il decreto accertante l'idoneità per l'adozione internazionale, una volta divenuto definitivo e salvo che non venga revocato per ragioni sopravvenute, ha validità per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.

##### **I Consultori familiari/équipe adozioni:**

- effettuano una indagine valutativa sulla coppia (studio di coppia) per acquisire gli elementi su: la situazione personale, le dinamiche relazionali e familiari, l'ambiente sociale, le motivazioni del progetto adottivo, la loro attitudine a farsi carico di un'adozione nazionale e/o internazionale, le loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di uno o più minori, le capacità riparative relative alle eventuali caratteristiche di

problematicità dei minori, eventi traumatici del minore che sarebbero in grado di affrontare, nonché ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del TM della loro idoneità all'adozione.

Il percorso metodologico dello studio di coppia si articola in: colloqui singoli e di coppia, eventuale somministrazione di test psicodiagnostici o reattivi tematici, visita domiciliare e colloquio finale di restituzione alla coppia, che ha modo di rileggere congiuntamente la relazione ed ottenerne copia.

Lo studio di coppia affronta i seguenti contenuti, tenendo conto di quanto richiesto dal TM di Trieste:

- o elementi della storia individuale e di coppia purché rilevanti nella prospettiva adottiva;
- o situazione degli ascendenti degli aspiranti e dei loro collaterali (fratelli e sorelle), purché rilevanti nella prospettiva adottiva (ad es. disponibilità o meno della famiglia allargata a prestare utile supporto);
- o capacità di ciascun componente della coppia di rappresentazione spontanea delle possibili criticità, anche culturali e religiose, in relazione alla prospettiva adottiva;
- o recettività delle criticità rappresentate dagli operatori come tipiche e ricorrenti nell'adozione di un minore con probabili vissuti di privazione abbandonica e istituzionalizzazione ed eventualmente di disabilità o handicap, nell'intera prospettiva del tempo della sua crescita (prima e seconda infanzia, adolescenza);
- o modalità preconizzate di svolgimento del ruolo genitoriale che ciascuno degli aspiranti genitori intende svolgere (divisione o meno di compiti; collaborazione o meno al ruolo genitoriale dell'altro; modalità immaginate o programmate di un tanto);
- o profilo psicologico e sociale, individuale e di coppia, con particolare riguardo alle capacità di approccio e/o riparative della coppia rispetto ai vissuti abbandonici del minore;
- o evidenziazione di ogni particolarità o singolarità rilevante nella prospettiva adottiva (es. disponibilità all'affidamento a rischio giuridico; preclusioni o meno all'handicap; preclusioni o meno verso fratrie, ecc.).

I CF inviano la relazione al TM, sottoscritta dallo psicologo e dall'assistente sociale, previa condivisione con la coppia dei contenuti della stessa, nei tempi previsti dalla legge, 4 mesi prorogabili su richiesta dei CF. Su specifica richiesta del TM e delle Autorità straniere richiedenti, i servizi sono tenuti a svolgere eventuali approfondimenti sui contenuti della relazione.

#### **Le Aziende sanitarie - Servizi sanitari con funzioni medico-legali:**

- accertano lo stato di salute delle coppie candidate all'adozione. Tale accertamento si rende necessario per garantire, nel tempo, l'interesse del bambino che sarà adottato, evitandogli ulteriori traumi per eventuali gravi problemi di salute dei genitori adottivi;
- rilasciano il certificato medico per l'idoneità all'adozione da allegare alla dichiarazione di disponibilità, previo accertamento dei requisiti psico-fisici che sono a carico del servizio sanitario regionale. Se l'adozione è internazionale, il certificato è rilasciato secondo le modalità previste dal Paese straniero e l'interessato deve far autenticare la firma del medico presso la Prefettura.

### **3.3. FASE 3 – Il conferimento dell'incarico all'Ente Autorizzato nell'adozione internazionale e tempo dell'attesa nell'adozione nazionale e internazionale**

Il tempo dell'attesa in vista dell'abbinamento, sia nel caso dell'adozione nazionale che internazionale, costituisce un momento particolarmente delicato, a cui va dato riconoscimento e dignità. È un momento in cui la coppia non deve essere lasciata sola, anche perché deve fronteggiare il sentimento dell'incertezza e contenere l'ansia.

Nel caso dell'adozione nazionale il tempo dell'attesa può essere particolarmente lungo visto l'elevato numero di domande rispetto ai bambini dichiarati adottabili, così come nell'adozione internazionale dove il tempo dell'attesa cambia in base alla situazione sociale e politica del Paese scelto, al numero di coppie già in attesa nell'EA, ai limiti adottivi specifici contenuti nel decreto di idoneità del TM e alla disponibilità espressa dalla coppia stessa al momento della proposta di abbinamento.

E' importante, pertanto, impiegare in modo proficuo e fecondo questo "tempo" affinché rappresenti un'occasione di crescita consapevole della scelta adottiva e della propria identità genitoriale e, nel caso dell'adozione internazionale, può permettere una maggiore conoscenza del Paese d'origine del bambino.

Per l'adozione internazionale, entro un anno dalla notifica del decreto d'idoneità, i coniugi devono conferire ad un ente autorizzato, iscritto nell'apposito albo tenuto dalla CAI, l'incarico ad assisterli nella realizzazione di un'adozione internazionale.

La coppia ha piena autonomia di scelta circa l'EA cui conferire il mandato.

In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l'ente opera. Nello scegliere l'ente cui affidarsi, i coniugi devono innanzi tutto tener presente che ogni ente può accettare l'incarico solo da parte delle coppie che risiedono nella regione o nella macroarea in cui l'ente medesimo è stato autorizzato ad operare, ciò al fine di assicurare la necessaria vicinanza tra le coppie e l'ente autorizzato.

La C.A.I. può comunque autorizzare gli aspiranti genitori adottivi ad incaricare un ente che non opera nella regione ove la coppia risiede. In tali casi, l'ente indicato deve predisporre uno specifico progetto che garantisca, eventualmente con la collaborazione dei servizi territoriali, l'assistenza e l'accompagnamento della coppia durante tutte le fasi del percorso adottivo e nel post-adozione.

#### **Soggetti e compiti**

##### **Il Tribunale per i Minorenni:**

- aggiorna il fascicolo della coppia con le informazioni ricevute dai Servizi, eventualmente dalle coppie e dagli EA;
- rilascia, ove consentito, la necessaria documentazione richiesta dall'Autorità straniera per il perfezionamento della procedura adottiva.

##### **I Consulenti familiari/équipe adozioni:**

- forniscono alle coppie l'elenco degli EA iscritti all'albo della CAI e l'informativa sugli EA firmatari del Protocollo Adozioni del FVG;
- garantiscono la disponibilità di consulenza e sostegno alle coppie rispetto al proprio mandato istituzionale;
- collaborano con gli EA e con gli altri soggetti del privato sociale per l'attivazione di interventi specifici di supporto alle coppie nella fase di attesa (gruppi di attesa, incontri con famiglie adottive, gruppi di mutuo aiuto, ecc.);
- aggiornano il fascicolo della coppia che ha fatto domanda di adozione e nel caso di adozione internazionale, con tutte le notizie relative al percorso adottivo risultante dalle relazioni fornite dall'EA;
- informano il TM e anche gli EA, di tutti gli eventuali fatti rilevanti sopravvenuti che possano comportare revoca del decreto di idoneità qualora ne vengano a conoscenza (es. separazione anche di fatto,

soppravvenienza di prole naturale o adottiva, patologie di rilievo, ecc.).

#### **Le Aziende sanitarie - Servizi sanitari con funzioni medico-legali:**

- effettuano, su richiesta dei coniugi, gli accertamenti/approfondimenti diagnostici e clinici connessi al rilascio dei certificati medici richiesti per l'adozione nazionale e internazionale;
- rilasciano i certificati necessari, con oneri a totale carico del servizio sanitario regionale, per le coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale.

#### **Gli Enti autorizzati:**

- svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla Legge 184/83 e successive modifiche e dalle "Linee guida per gli Enti autorizzati" redatte dalla Commissione adozioni internazionali (CAI);
- si impegnano ad informare gli aspiranti genitori adottivi sulle procedure, sulle concrete prospettive di adozione, sui tempi dell'attesa, sui costi di tutto l'iter procedurale e sulla documentazione richiesta dai diversi Paesi d'origine dei minori;
- si impegnano a formare in maniera approfondita, durante l'intero mandato, le coppie aspiranti all'adozione, sulle specificità dei Paesi esteri in cui operano per gli aspetti inerenti: la cultura, i modelli familiari, le condizioni e le caratteristiche dell'infanzia in stato di abbandono, utilizzando metodologie che favoriscano l'accrescimento della consapevolezza personale e la relazione tra coppie adottive, accomunate dalla medesima esperienza;
- curano l'intera procedura di adozione internazionale dal momento del conferimento dell'incarico da parte della coppia aspirante all'adozione;
- trasmettono copia del conferimento d'incarico alla CAI e si assicurano della sua trasmissione al TM da parte della coppia, dando contestualmente comunicazione ai CF dell'incarico ricevuto;
- collaborano con i CF per l'attivazione di interventi specifici di supporto alle coppie nella fase di attesa;
- inviano comunicazione dell'avvenuto abbinamento al TM, ai CF e alla CAI;
- assistono la coppia durante lo svolgimento delle procedure adottive all'estero e nell'incontro-percorso di conoscenza del minore/i, cercando di garantire condizioni adeguate per l'avvio di una positiva relazione fra i genitori e il minore/i. una positiva integrazione genitore- minore/i.

#### **L' Ufficio Scolastico Regionale:**

- promuove, congiuntamente con la Regione, i Servizi sociosanitari territoriali e gli EA, le Università e altri soggetti che si occupano di adozione sul territorio, iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte a tutto il personale scolastico sulle tematiche relative all'adozione e sulla necessità di sviluppare una cultura dell'accoglienza, in grado di garantire il benessere alle alunne ed agli alunni, studentesse e studenti adottati, sin dalle prime fasi di ingresso nelle sezioni/classi, tenendo conto della peculiarità del minore adottato, nonché sull'importanza di operare in modo congiunto con la famiglia e i Servizi del territorio. Le istituzioni scolastiche potranno, anche collegate in rete, a loro volta promuovere percorsi di formazione finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche del personale scolastico, in particolare dei referenti dell'adozione;
- coinvolge le scuole affinché esse individuino al loro interno un referente inclusione per l'adozione chiamato a svolgere una fondamentale funzione di raccordo tra i vari soggetti che seguono i bambini e ragazzi nel periodo di post-adozione e di supporto ai colleghi che accolgono alunni che sono stati adottati nelle loro classi;
- opera, attraverso il proprio personale scolastico, al fine di agevolare il primo inserimento del minore a scuola e, in generale, il periodo post-adottivo alla luce delle indicazioni nazionali contenute all'interno delle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – revisione 2023";
- diffonde, a tutto il personale scolastico delle scuole sul territorio regionale, le Linee di indirizzo per

favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – revisione 2023 e i relativi allegati 1-2-3-4-5.

### **3.4. FASE 4 – L' incontro con il bambino/la bambina e l'adozione**

Il momento dell'incontro della coppia con il minore/i minori segna il passaggio dalla fase propedeutica a quella dell'effettiva nascita di una nuova famiglia adottiva. Rappresenta quindi un momento particolarmente significativo del percorso, da cui ha inizio la nuova esperienza di vita insieme.

La genitorialità adottiva si differenzia dalla genitorialità biologica per tutti quegli aspetti emozionali e psicologici che sono presenti nella fase di attesa, dell'abbinamento e dell'incontro che si intrecciano con le storie di vita dei bambini adottivi.

Un valido aiuto è rappresentato quindi da iniziative di supporto e accompagnamento, quali ad esempio l'organizzazione di incontri e attività di gruppo in collaborazione tra i diversi attori coinvolti (CF, EA e altri soggetti del privato sociale, nonché eventualmente i SSC).

Il periodo iniziale dell'esperienza adottiva, sia per l'adozione nazionale che internazionale, è un momento particolarmente critico e delicato per il cambiamento che genera l'inserimento di un figlio adottivo in famiglia.

Si rende necessaria quindi una attenzione particolare per il tramite degli operatori dei CF, degli EA e dei SSC nell'anno di affidamento preadottivo, compreso tra l'avvenuto abbinamento e la pronuncia di adozione, per far emergere eventuali aspetti di pregiudizio a carico del minore/dei minori. In caso di pregiudizio per il minore, gli operatori dei CF, degli EA e dei SSC sono tenuti a darne immediata segnalazione all'autorità giudiziaria.

In caso di affidamento preadottivo nell'adozione nazionale e talvolta nell'adozione internazionale, è previsto il tempo di un anno tra l'avvenuto abbinamento e la pronuncia di adozione, per monitorare l'andamento della relazione genitore figlio, cogliere precocemente e intervenire su eventuali aspetti critici. In caso di pregiudizio per il minore, gli operatori dei CF e degli EA sono tenuti a darne immediata segnalazione all'autorità giudiziaria.

Per entrambi i percorsi adottivi i CF, in collaborazione con gli EA per quanto riguarda la sola adozione internazionale, sono tenuti, per il tempo di un anno su mandato del TM e successivamente anche oltre su richiesta dei genitori, ad osservare, monitorare e sostenere la famiglia adottiva per affrontare i temi sensibili dell'adozione.

I temi sensibili dell'adozione da considerare sono:

- il figlio adottivo e la sua storia; la capacità dei genitori di accogliere e integrare il tema delle origini del bambino;
- la provenienza, le modalità di rottura del legame con i genitori biologici e le conseguenti condizioni di abbandono, il confronto con il passato;
- la costruzione di una buona relazione di attaccamento bambino-genitori adottivi;
- le nuove relazioni familiari e le situazioni di fratria;
- la formazione di una nuova identità culturale del bambino e la capacità dei genitori di sostenere questo processo;
- l'inserimento a scuola e nel contesto sociale;
- il trattamento dei traumi del bambino.

È importante che i CF, gli EA e i SSC collaborino fra loro, per far acquisire alla famiglia adottiva tutti i dati informativi in loro possesso relativi alla storia pregressa del bambino, alla sua situazione sanitaria, psicologica e sociale, con particolare riferimento ad eventuali bisogni speciali, utilizzando tutti i documenti in loro possesso.

Inoltre, a seguito dell'avvenuto abbinamento, nell'anno di affidamento preadottivo e di norma nei primi due anni, è particolarmente importante la disponibilità dei CF e degli EA a garantire un monitoraggio e un sostegno costante al nuovo nucleo familiare.

Risulta particolarmente importante anche la collaborazione con la scuola dove il minore viene iscritto, facendo riferimento ai contenuti delle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023".

## **Soggetti e compiti**

### **Il Tribunale per i Minorenni:**

#### **❖ Per l'adozione nazionale:**

- decide nel merito dell'abbinamento adottivo, svolgendo le necessarie procedure di studio e approfondimento per il migliore esito adottivo;
- i giudici delegati effettuano, ove ritenuto opportuno o necessario, udienze periodiche durante l'anno di affidamento preadottivo con la coppia e acquisiscono relazioni dai CF;
- al termine dell'anno di affidamento preadottivo, che può essere prorogato, il TM si pronuncia con sentenza di adozione o rigetto.

#### **❖ Per l'adozione internazionale:**

- acquisisce relazioni e documentazione dai CF e dagli EA e provvede come da normativa in vigore.

### **I Consulenti familiari/equipe adozioni:**

#### **❖ Per l'adozione nazionale:**

- si relazionano con il TM in seguito all'avvenuto abbinamento adottivo;
- collaborano in rete tra i diversi CF, anche fuori regione, per garantire spazi di confronto, sostegno alla genitorialità e verifica dell'esperienza adottiva;
- durante l'anno di affidamento preadottivo o, in caso di adozione a rischio giuridico, per tutto il tempo necessario, redigono le relazioni per il TM.

#### **❖ Per l'adozione internazionale:**

- si raccordano con l'EA che ha seguito la coppia adottiva nel procedimento di adozione all'estero, allo scopo di scambiare le informazioni sul percorso svolto, sull'incontro genitore-bambino/i e sulla loro storia;
- in merito alle relazioni periodiche da trasmettere ai Paesi di provenienza dei minori redatte dagli EA, i CF si rendono disponibili a integrarne, su loro richiesta, i contenuti;
- redigono la relazione al termine del primo anno dall'ingresso del minore in famiglia e la inviano al TM.

#### ❖ **Per entrambi i percorsi:**

I CF svolgono attività di consulenza alla famiglia per problematiche attinenti all'adozione.

Attivano interventi di sostegno, individuali, familiari e/o gruppali, effettuano colloqui regolari e incontri a domicilio, durante il primo anno (o nel periodo di affido preadottivo nel caso di adozione nazionale), con la famiglia finalizzati a:

- ascolto della coppia circa la sua esperienza nel percorso adottivo a partire dalla narrazione dell'incontro e dell'avvio della relazione con il figlio/i figli;
- raccolta dei bisogni espressi dalla coppia e dal minore/dai minori;
- accompagnamento nel processo di consapevolezza del minore del suo essere stato adottato, attraverso la narrazione della storia passata e dell'esperienza di ingresso nella nuova famiglia;
- osservazione delle dinamiche del nuovo sistema familiare;
- costruzione del progetto personalizzato, prevedendo esplicitamente gli interventi di accompagnamento e di sostegno integrato socio-educativo e psicologico a favore della famiglia, ove ritenuto necessario.

I CF partecipano, ove necessario e in accordo con la famiglia, a incontri congiunti con la scuola, i SSC, i genitori e tutti i Servizi coinvolti (ad esempio NPIA, servizi educativi, ecc), per agevolare l'inserimento del minore a scuola, secondo le indicazioni contenute nelle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" (emanate dal Miur nel 2014 e aggiornate nel 2023).

Se necessario, attivano i SSC e altri Servizi specialistici territorialmente competenti per integrare gli interventi, valutare la necessità di ulteriori supporti alla famiglia e/o al minore/ai minori.

#### Gli **Enti autorizzati**:

#### ❖ **Per l'adozione internazionale:**

- presentano alla coppia la proposta di abbinamento per l'eventuale e conseguente accettazione della stessa da parte dei coniugi;
- informano immediatamente la CAI, il TM e il CF territorialmente competente della decisione di affidamento dell'Autorità straniera e richiedono alla CAI l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore/dei minori in Italia;
- accompagnano la coppia nella procedura di incontro con il bambino/i bambini all'estero, nel Paese individuato;
- svolgono gli adempimenti previsti dall'art. 31, co. 3, della legge 184/1983;
- si raccordano con il servizio che ha seguito la coppia nella fase pre-adottiva, allo scopo di fornire le informazioni sul procedimento di adozione all'estero, sul percorso fatto dalla coppia, sull'incontro genitori-minore/i e sulla loro storia;
- comunicano tempestivamente ai CF l'avvenuto ingresso in Italia del minore e della famiglia adottiva;
- in fase di abbinamento informano i CF riguardo al percorso adottivo della coppia, alle modalità dell'incontro genitore-minore e forniscono ogni informazione utile di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario sul minore/sui minori;
- offrono, su richiesta, consulenza alla famiglia adottiva;
- redigono, su richiesta della famiglia, le relazioni periodiche da trasmettere ai Paesi di provenienza dei minori, in raccordo con i CF.



## **I Servizi sociali dei Comuni:**

### **❖ Per l'adozione nazionale:**

- gestiscono, nel tempo dell'affidamento preadottivo, in collaborazione con il TM, i CF/équipe adozioni e eventuali altri soggetti (es. comunità dove il minore è collocato), la fase di avvicinamento tra il bambino adottabile e la famiglia adottiva;
- collaborano con gli altri soggetti nell'accompagnamento e monitoraggio della fase iniziale, fino al decreto definitivo di adozione;
- mantengono, direttamente e/o indirettamente contatti con il minore, per favorire il passaggio alla nuova situazione di vita e, nel caso in cui l'affidamento preadottivo non sfoci nell'adozione, danno continuità alla tutela, dovendo individuare un nuovo contesto di vita dopo l'interruzione dell'affidamento preadottivo;
- relazionano al TM sull'andamento dell'affido preadottivo.

### **❖ Per entrambi i percorsi:**

- presentano alle famiglie adottive tutti gli interventi utili per favorire la rete solidale per un buon inserimento del minore;
- collaborano con i CF/équipe adozioni qualora si renda necessario condividere un progetto di sostegno allargato, anche di tipo educativo (educativa domiciliare, territoriale, centri diurni, doposcuola...) a sostegno del progetto adottivo.

## **L' Ufficio scolastico regionale:**

- promuove, congiuntamente con la Regione, i Servizi sociosanitari territoriali, gli EA, le Università e altri soggetti che si occupano di adozione sul territorio, iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte a tutto il personale scolastico sulle tematiche relative all'adozione e sulla necessità di sviluppare una cultura dell'accoglienza, in grado di garantire il benessere alle alunne ed agli alunni, studentesse e studenti adottati, sin dalle prime fasi di ingresso nelle sezioni/classi, tenendo conto della peculiarità del minore adottato, nonché sull'importanza di operare in modo congiunto con la famiglia e i Servizi del territorio. Le istituzioni scolastiche potranno, anche collegate in rete, a loro volta promuovere percorsi di formazione finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche del personale scolastico, in particolare dei referenti dell'adozione;
- sensibilizza le scuole affinché esse individuino, al loro interno, un referente inclusione per l'adozione chiamato a svolgere una fondamentale funzione di raccordo tra i vari soggetti che seguono i bambini e ragazzi nel periodo di post-adozione e di supporto ai colleghi che accolgono alunni che sono stati adottati nelle loro classi;
- opera attraverso il proprio personale scolastico, al fine di agevolare il primo inserimento del minore a scuola e, in generale, il periodo post-adottivo, alla luce delle indicazioni nazionali contenute all'interno delle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati-2023";
- diffonde, a tutto il personale scolastico delle scuole sul territorio regionale, le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023 e i relativi allegati 1-2-3-4-5.

### **3.5. FASE 5 – Il post adozione**

La fase di post adozione ha inizio, per l'adozione nazionale, a conclusione del periodo preadottivo e, per l'internazionale, dopo un anno dall'ingresso del minore in famiglia, successivamente all'invio della relazione conclusiva di monitoraggio richiesta dal TM.

Per la specificità dell'accoglienza adottiva, l'esperienza di costruzione della nuova famiglia può continuare a necessitare, anche oltre l'anno successivo all'ingresso, di un accompagnamento, da parte dei soggetti che hanno seguito il processo adottivo, con colloqui di sostegno ed eventuale orientamento verso i Servizi specialistici, qualora emergessero problematiche specifiche.

Tutto ciò con la finalità di:

- assicurare la migliore tutela del minore;
- accompagnare e sostenere i genitori nell'esperienza della genitorialità adottiva qualora la famiglia lo richieda;
- aiutare i genitori adottivi e il minore a superare eventuali momenti di difficoltà e possibili criticità che possono sorgere durante le diverse fasi evolutive del ciclo di vita della famiglia adottiva.

Nel rispetto dell'evoluzione della famiglia adottiva è auspicabile che i servizi garantiscano una presenza continuativa, ma discreta, al fine di risolvere le possibili problematiche emergenti, con particolare attenzione ai passaggi evolutivi del minore e di rilevare precocemente quelle future, aiutando, in tal modo, il minore adottato e la sua famiglia a fronteggiare eventuali momenti di crisi.

### **Soggetti e compiti**

#### **Il Tribunale per i minorenni:**

- nel caso di adozione nazionale, concluso l'anno di post adozione, il TM acquisisce relazione da parte dei CF sull'andamento del percorso;
- nel caso di fallimento del percorso adottivo, il TM pronuncia sentenza di revoca dell'adozione del minore e, nel caso di adozione internazionale, opera secondo quanto definito dalla normativa.

#### **I Consulenti familiari/équipe adozioni:**

- attivano interventi specialistici di sostegno alla coppia e al minore, adottando un approccio sociosanitario integrato;
- attivano a favore delle famiglie adottive percorsi di sostegno e accompagnamento alla genitorialità, individuali, familiari e gruppali, anche in collaborazione con il privato sociale;
- collaborano in rete tra i diversi CF, anche fuori regione nel caso dell'adozione nazionale e con il privato sociale ove disponibile, per garantire spazi di confronto, sostegno alla genitorialità e verifica dell'esperienza adottiva;
- si rendono disponibili a integrare, su richiesta degli EA, i contenuti delle loro relazioni periodiche da trasmettere ai Paesi di provenienza dei minori;
- proseguono nell'ascolto e nel sostegno relativamente ai bisogni espressi dalla coppia e dal minore/dai minori;

- proseguono nell'osservazione delle dinamiche del nuovo sistema familiare;
- sostengono e/o riformulano il progetto personalizzato, prevedendo esplicitamente gli interventi di accompagnamento e di sostegno integrato socio-educativo e psicologico a favore della famiglia, ove ritenuto necessario;
- partecipano, ove necessario e in accordo con la famiglia, a incontri congiunti con la scuola, i SSC, i genitori e tutti i Servizi coinvolti (ad esempio NPJA, servizi educativi, ecc. ), per agevolare l'inserimento del minore a scuola, secondo le indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023” (emanate dal Miur nel 2014 e aggiornate nel 2023);
- attivano, se necessario, il pediatra di libera scelta, i SSC, altri Servizi specialistici territorialmente competenti e le realtà del territorio (scuola, centri famiglia, centri per bambini e famiglie, servizi scolastici ed educativi...) per la costruzione di un progetto integrato a supporto del minore e della sua famiglia;
- mantengono un monitoraggio continuativo nel tempo, anche oltre il periodo obbligatorio, con particolare attenzione alle fasi evolutive delicate (preadolescenza ed adolescenza) per intercettare i segnali di difficoltà e poter sostenere la famiglia, prima che le difficoltà possano sfociare in gravi crisi o fallimenti.

#### **Gli Enti autorizzati:**

- redigono le relazioni periodiche da trasmettere ai Paesi esteri di provenienza dei minori, in raccordo con i CF;
- collaborano in rete con i CF per garantire spazi di confronto, sostegno alla genitorialità e verifica dell'esperienza adottiva;
- offrono, su richiesta, consulenza alla famiglia adottiva.

#### **I Servizi sociali dei Comuni:**

- presentano alle famiglie adottive tutti gli interventi utili per favorire la rete solidale per un buon inserimento del minore;
- collaborano con i CF qualora si renda necessario condividere un progetto di sostegno allargato, anche di tipo educativo (educativa domiciliare, territoriale, centri diurni, doposcuola...) a sostegno del progetto adottivo;
- in caso di fallimento del percorso adottivo, di nuovo decreto del TM per necessità di un diverso progetto di tutela del minore, i SSC si attivano, in collaborazione con i servizi sociosanitari che hanno seguito il minore e la famiglia fino a quel momento, per l'esecuzione del decreto stesso, per l'accompagnamento nel nuovo progetto di vita e per il suo collocamento.

#### **L' Ufficio scolastico regionale:**

- vista la delicatezza e multidimensionalità della fase post adottiva, offre ascolto e supporto ai docenti delle scuole dove sono inseriti alunni adottati, invitandoli a monitorare il benessere dell'alunno durante la sua permanenza a scuola e favorendo momenti di incontro con la famiglia;
- promuove momenti formativi aperti al personale scolastico, segnala e divulga contributi scientifici e metodologici-didattici sul tema e per la condivisione delle buone prassi didattiche-educative realizzate dalle scuole;
- sollecita le scuole a collaborare e interagire con i Servizi sociosanitari territoriali, gli EA e gli altri attori coinvolti, affinché l'alunno adottato possa proseguire il suo percorso scolastico con successo al fine di

prevenire situazioni di fallimento adottivo e possibile dispersione scolastica.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE